

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse**, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito [dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933](#)), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “collegato”, prevede un **pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni**. In particolare, con l'aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

– **per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è ridotta alla metà, **entro il limite massimo di euro 500**, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzione non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del

D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. *cumulo giuridico*), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

– **per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa **da 500 a 2.000 euro**. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all'applicazione del c.d. *cumulo giuridico* delle sanzioni.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017](#), ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ([in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016, pag. 1960](#)). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell'omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre del 2017** (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni *graduata* in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

- **31 luglio 2017**, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/9 (euro 55,56)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (**contestualmente il contribuente dovrà assolvere l'obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta**. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, **obbliga comunque**

all'invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata).

- **il 30 aprile 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati** correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/8 (euro 62,50)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l'obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, **viene meno** a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
- **il 10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 **non** sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, **il contribuente** dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (*cfr.*, sul punto, [circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (**euro 71,43**).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-*bis* del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122

– Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#)– Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L'Agenzia scrive

Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

In questo caso, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Intermediari: al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

L'Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013. La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017.

Sanzioni ex art.7-bis del D.Lgs. 241/97 agli intermediari: in arrivo le segnalazioni di irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2013

A partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l'Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema

informativo dell'Anagrafe tributaria con riferimento all'anno 2013.

Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. In arrivo oltre 1 mln di “inviti” al ravvedimento

Al via gli avvisi del Fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. L'Agenzia delle Entrate prosegue l'attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le

segnalazioni di anomalia

L'Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E' un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l'anomalia o sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all'interno del Cassetto fiscale, presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia.

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Al fine, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, inviate dall'Agenzia delle entrate una nuova tranche di comunicazione

relative a presunte anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a) redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b) redditi di lavoro dipendente e assimilati;

c) assegni periodici;

d) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR;

e) redditi diversi;

f) redditi di lavoro autonomo abituale e professionale;

g) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;

h) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti ...

La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E

dell'11 maggio 2017, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l'occultamento dell'operazione o un debito d'imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l'imposta risulta comunque assolta.

Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.

Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017 precisa la modalità con cui l'esportatore abituale, che abbia effettuato acquisti senza pagamento dell'IVA oltre i limiti consentiti dall'art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, può regolarizzare della violazione. Sostanzialmente le modalità sono tre.

Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l'esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all'incrocio dei dati da

spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell'Agenzia delle Entrate contenente l'invito a regolarizzare l'anomalia emersa ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione IVA/2016 per l'anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell'adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni

ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L'Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L'Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l'Agenzia ha aggiornato il "calcolatore" online, denominato "Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012", presente sul proprio sito.

Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell'Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti

Nuovo ravvedimento. Come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l'Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D.Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo.

Incroci tra dati da 770, 730

e UNICO redditi 2012: L'Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d'imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall'Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d'imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo quanto risulta all'Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

L'Inps spiega gli effetti sulla contribuzione previdenziale degli accertamenti dell'Agenzia

delle Entrate e dell'adesione agli istituti definitivi della pretesa tributaria

Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l'Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l'efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell'ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.

**C'è tempo fino a settembre
per consegnare i documenti
dei controlli formali
relativi alle dichiarazioni
2014 e per fornire
chiarimenti sulle**

comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2013: c'è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto.

L'Agenzia, inoltre, ha inviato circa 280mila avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Chi ha ricevuto la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l'Agenzia, tranquillamente nel mese di settembre, ed evitare che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.

In arrivo gli inviti a regolarizzare i PVC

Pronti gli inviti a regolarizzare per contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni (PVC) di violazioni di norme tributarie sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In particolare, ai contribuenti saranno recapitate delle

comunicazioni contenenti il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente e l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione. Le comunicazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai contribuenti, per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l'invio delle comunicazioni avviene per posta ordinaria. La stessa è consultabile, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale".

Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni in cartella che richiama la differente responsabilità del cessionario dell'azienda

Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni della cartella di pagamento che richiama la

differenti responsabilità del cessionario dell'azienda. Questo il sunto della recente sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui "La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile...".

Modifiche al sistema sanzionatorio tributario non penale: primi chiarimenti per l'applicazione del favor rei sugli atti non definitivi emessi fino al 31 dicembre 2015

Pronte le prime istruzioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo. In particolare, con la circolare n. 4/2016 l'Agenzia delle entrate specifica l'ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo il 1° gennaio 2016 data di entrata in vigore delle rilevanti modifiche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti la disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo introdotte dal Titolo II del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (in "Finanza & Fisco" n. 20/2015, pag. 1491).

Sanzioni amministrative in ambito doganale: legittimazione passiva, responsabilità, esimenti e criteri di determinazione

L'Agenzia delle Dogane con circolare n. 22 D del 28 dicembre 2015 (Protocollo: 142991/R.U.) ha fornito importanti precisazioni in ordine alla legittimazione passiva ed i profili di responsabilità, per le sanzioni amministrative, dei soggetti che, a vario titolo, intervengono nell'espletamento del processo di sdoganamento.

Dichiarazioni. Per gli errori o per l'omessa presentazione, c'è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo ravvedimento

Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i casi di errori commessi in dichiarazione o di

ritardo nella presentazione. In particolare, la nuova disciplina prevista dall'art. 13 del D. Lgs 472/1997 ha distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.

Dichiarazioni IVA/2015 per il 2014 omesse: nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli

L'Agenzia avvisa in anticipo i contribuenti che non hanno ancora presentato, o non hanno compilato correttamente, la dichiarazione IVA per il 2014. I 65mila destinatari possono rimediare da soli e pagare le sanzioni ridotte, senza ricevere controlli.

Dichiarazioni dei redditi per

il 2014: 220mila inviti al ravvedimento per chi ha “dimenticato” di presentarle

Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l'Agenzia delle Entrate è riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.

Pagamento rateale di somme dovute per l'adesione ad istituti definitivi dell'accertamento o deflativi del contenzioso: l'erede subentrato non paga le

sanzioni contenute negli accordi

In caso di somme dovute da un contribuente in base ad un accertamento con adesione o ad una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E, con cui vengono sciolti i dubbi sull'applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. 472/1997, in alcuni casi particolari.